

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Martedì 3 febbraio 2015


V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



 **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Partenza - Roma, 27/01/2015
Prot. 29 / 000372 / L



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo Economia

Oggetto: A.G. 134 - Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Facendo seguito alla mail pervenuta in data 26 gennaio u.s., e in riferimento alla richiesta di valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito alle osservazioni formulate nel dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, si rappresenta quanto segue.

Riguardo a quanto osservato in relazione alle disposizioni che prevedono, in capo ai datori di lavoro, in caso di licenziamenti discriminatori o di insussistenza di giusta causa, il pagamento di indennità risarcitorie nei confronti dei lavoratori oggetto del provvedimento di licenziamento, si ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica, e cioè che l'erogazione di dette indennità sono a completo carico del datore di lavoro.

In merito a eventuali riflessi delle disposizioni in esame su soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto P.A. ai fini dei conti economici europei, può rilevarsi che qualora i suddetti soggetti, già in virtù dell'attuale disciplina, erano sottoposti al regime di tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo, continueranno a erogare le medesime indennità.


Via Veneto, 56 - 00187 Roma
Tel. 06 4816460-3 - Fax. 06 48164476
E - mail: ufficiolegisl@lavoro.gov.it
ufficiolegisl@malincart.lavoro.gov.it

considerate tiene conto delle diverse classi di anzianità aziendali e che gli effetti sono stati valutati considerando la loro esplicitazione graduale nel corso degli anni.

La Commissione del Servizio Bilancio della Camera rileva, inoltre, che la RT, nel far riferimento alle indennità previste dalla vigente legislazione, testualmente afferma che le stesse "potrebbero ridursi per effetto della nuova offerta di conciliazione" ed evidenzia "che le previsioni non scontano tali fattispecie anche in considerazione dell'aleatorietà delle medesime". In proposito, andrebbe chiarito quali siano specificamente le fattispecie non considerate ai fini della quantificazione, tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla RT (che considera "un effetto sostituzione di tutte le nuove offerte rispetto a quelle vigenti") gli effetti negativi sembrerebbero riferiti proprio alle minori entrate rispetto a quelle da tassazione separata attualmente incluse nei tendenziali.

Al riguardo, si evidenzia che la stima è stata effettuata sulla base del numero di conciliazioni avvenute nell'anno 2013 e si specifica, inoltre, che il riferimento alle previsioni deriva dal fatto che il "tendenziale", ad oggi, non considera eventuali riduzioni del numero di conciliazioni negli anni successivi, a causa della loro aleatorietà.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo



Gpa



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 336 /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 23/01/2015 h. 10.07
e-mail del 23/01/2015 h. 11.12
e-mail del 26/01/2015 h. 10.14)

Roma, 26 GEN. 2015

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.G 134 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato, scheda tecnica della Commissione 5° Bilancio del Senato e la nota tecnica del Servizio Bilancio della Camera.

Si fa riferimento alle mail sopra indicate con le quali codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, le Osservazioni del Servizio Bilancio del Senato, la scheda tecnica della 5° Commissione Bilancio del Senato e le note tecniche del Servizio Bilancio sia della Camera che del Senato.

In particolare, con riferimento all'articolo 6 (offerta di conciliazione), tanto nelle osservazioni del servizio Bilancio del Senato, quanto in entrambe le note tecniche, viene chiesto di specificare i dati e le informazioni utilizzate per la stima degli effetti finanziari riportati nella relazione tecnica

Al riguardo, si evidenzia che le nuove offerte di conciliazione si configurano come rinuncia a maggior gettito; relativamente, invece, alla richiesta di indicazioni sulle ipotesi utilizzate per la stima della perdita di gettito derivante dall'effetto sostituzione delle nuove offerte di conciliazione rispetto a quelle vigenti, si precisa che sono stati presi in considerazione i dati relativi alle conciliazioni ex art.7 della Legge 604/1966 (come modificato dalla Legge 92/2012) nell'anno 2013, disponibili dall'ultimo rapporto del Sistema permanente di monitoraggio della Legge 92/2012 presso il Ministero del Lavoro. La distribuzione per classe di anzianità aziendale del lavoratore è stata ricostruita sulla base di proporzioni fornite dall'INPS. Si precisa, inoltre, che l'aliquota media

considerazione tiene conto delle diverse classi di anzianità aziendali e che gli effetti sono stati valutati considerando la loro esplicitazione graduale nel corso degli anni.

La Commissione del Servizio Bilancio della Camera rileva, inoltre, che la RT, nel far riferimento alle indennità previste dalla vigente legislazione, testualmente afferma che le stesse "potrebbero ridursi per effetto della nuova offerta di conciliazione" ed evidenzia "che le previsioni non scontano tali fattispecie anche in considerazione dell'aleatorietà delle medesime". In proposito, andrebbe chiarito quali siano specificamente le fattispecie non considerate ai fini della quantificazione, tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla RT (che considera "un effetto sostituzione di tutte le nuove offerte rispetto a quelle vigenti") gli effetti negativi sembrerebbero riferiti proprio alle minori entrate rispetto a quelle da tassazione separata attualmente incluse nei tendenziali.

Al riguardo, si evidenzia che la stima è stata effettuata sulla base del numero di conciliazioni avvenute nell'anno 2013 e si specifica, inoltre, che il riferimento alle previsioni deriva dal fatto che il "tendenziale", ad oggi, non considera eventuali riduzioni del numero di conciliazioni negli anni successivi, a causa della loro aleatorietà.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo



5692



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
Ufficio VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 2 FEB. 2015
Prot. n. 1-488

Roma, - 2 FEB. 2015

Prot. n. 6636/2015
Rif. Prot. Entrata Nr. 5632/2015
Allegati:
Risposta a Nota del:

→ All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Atto Gov.134 - Schema di decreto legislativo in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Con riferimento al dossier degli Uffici Bilancio della Camera dei Deputati in merito allo schema decreto legislativo in oggetto, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.

In relazione agli "eventuali riflessi, peraltro di carattere indiretto" dell'impatto delle disposizioni in materia di indennizzo per licenziamento di cui all'articolo 6 su soggetti imprenditoriali che, pur operando in regime privatistico, possono rientrare nel comparto delle PPAA, si rappresenta che la scelta alternativa tra indennizzo e reintegrazione è rimessa alle imprese stesse che se ne fanno carico nell'ambito delle scelte gestionali operate e nel quadro degli obiettivi di equilibrio economico finanziario adottati. Confermando la neutralità della misura ai fini dei conti pubblici nazionali, si rinvia per ulteriori approfondimenti al competente Ministero del lavoro.

Non si hanno osservazioni in ordine all'eventuale riformulazione della copertura di cui all'articolo 6 in termini di previsione di spesa in considerazione della variabilità degli scenari economici ed occupazionali, anche tenuto conto del fatto che la stessa non comporterebbe l'inserimento di apposita clausola di salvaguardia che nel caso di specie non potrebbe operare vista la verificabilità solo a consuntivo del disallineamento delle previsioni di gettito.

Si condivide, infine, la richiesta di specificare, come peraltro correttamente evidenziato in relazione tecnica, che l'onere di 37,2 milioni a decorrere dal 2024 è da intendersi come onere annuo.

Il Ragioniere Generale dello Stato